



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

U.O.C. - GESTIONE RISORSE UMANE Via Reno n. 19 - 96100 SIRACUSA

PROT. N. 7513 / rif. n. _____ /

Siracusa 10 OTT. 2018

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di benefici economici per il servizio militare (D.Lgs. n.66/2010).

Ai dipendenti dell'ASP
di Siracusa

Con riferimento alle innumerevoli istanze volte ad ottenere il riconoscimento di benefici economici scaturenti dal servizio militare, si comunica quanto segue:

da un attento studio della materia, dalla disamina delle norme che si sono succedute nel tempo e da un confronto con le altre Aziende Sanitarie della Sicilia, sono emersi seri dubbi sull'applicabilità, per il personale delle ASP, di benefici economici riguardanti progressioni automatiche di carriera per coloro che abbiano prestato servizio militare in determinati anni previsti dalle norme (secondo l'art. 20 L.n.958/86, successivamente abrogato , sembrerebbe quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e quello prestato successivamente e comunque fino al 31/12/88).

A causa della genericità della norma invocata dagli istanti, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dip. Ragioneria Generale dello Stato-, a seguito di quesito formulato dalle ASP di Ragusa, Trapani e Agrigento, ha espresso parere negativo sul riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale non provvisto di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio.

Poiché in effetti il personale delle Aziende Sanitarie non gode di meccanismi automatici di progressione di carriera collegati all'anzianità, bensì scaturenti da altri sistemi di valutazione previsti da CC.NN.LL. di categoria, le citate ASP hanno dovuto provvedere all'annullamento in autotutela delle procedure avviate.

Per quanto sopra, spiace comunicare, in presenza del parere negativo come sopra riportato e che si allega, che non potrà procedersi, al momento, a riconoscimenti di carriera diversi da quelli contrattuali.

Resta immutato il beneficio, previsto dalla norma in oggetto, scaturente dalla determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

Con riserva di riesame della problematica in caso di diversi interventi normativi o diverse circolari sulla materia.

La presente ha valore di notifica di procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e s.m.i, stante la pluralità dei destinatari e la conseguente impossibilità di notifica individuale.

Si allega:

Nota n. 15516 del 24/2/2016 e precedenti circolari ivi richiamate.

Il Responsabile U.O.S. Trattamento Economico
(Dot. *M. Carmela Liali*)

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dot. *Eugenio Bonanno*)




Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Prot. n. 15516/2016
Rif. Prot. Entrata n. 89804
Risposta a nota del 19.11.2015 n.001-93833
Allegati n. 2



ASP Trapani - Note esterne ingresso

001-22357-GEN/2016

02-03-2016



BARCODE -001 0455026-

Roma

24 FEB. 2016

All'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
di Trapani
Settore Personale, Contratti e Convenzioni
U.O. Trattamento Economico

TRAPANI

OGGETTO: Riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva ai sensi dell'art.2052 del decreto legislativo n.66/2010.


Con la nota in riferimento codesta Azienda Sanitaria Provinciale ha chiesto di conoscere se l'art. 2052 del decreto legislativo n.66/2010, concernente il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva, possa essere applicato al personale del Servizio Sanitario Nazionale i cui contratti collettivi non prevedono automatismi stipendiali nel sistema di progressione economica.

Al riguardo si fa presente che la problematica in questione ha già formato oggetto di esame da parte di questa Amministrazione che, con l'unita nota n.209959 del 12.3.1996, ribadita con la nota n.30491 del 7.7.2000, che pure si allega in copia, ha espresso il proprio parere con riferimento all'art.20 della legge n.958/1986 e all'art.7 della legge n.421/1991, norme entrambe confluite nel citato art.2052 del decreto legislativo n.66/2010.

Nelle suddette note è stato espresso parere negativo circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale contrattualizzato non più provvisto di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, come quello appartenente al comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

Si precisa, inoltre, che per il personale del predetto comparto la materia in oggetto è stata disciplinata in sede contrattuale per la dirigenza Area III dall'art.26 del C.C.N.L. 5.12.1996, per la dirigenza Area IV dall'art.27 C.C.N.L. 5.12.1996 e per il personale del comparto Sanità dall'art. 26 del C.C.N.L. 1.9.1995, i quali stabiliscono che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge...”*; disciplina questa che, stante la sua genericità, non offre alcun nuovo elemento di valutazione rispetto alla previsione legislativa del 1986 tale da comportare modalità applicative diverse da quelle già fornite con le note menzionate, il cui contenuto viene pertanto confermato con riferimento al quesito posto da codesta Azienda.

Il Ragioniere Generale dello Stato



MINUTA

7 LUG 2000



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

SO

AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA
ZIONE GENERALE DEL PERSONALE E
DEI SERVIZI DEL TESORO
Servizio Centrale del Personale
EX I.G.A.G. Div.VII
S E D E

Div. 3[^]

Prot. n. 0030491

All. n.1

Risposta a nota del 30.3.2000 n.P0023610

OGGETTO: Valutazione del servizio militare - Art.20 della legge
n.958/1996.

Codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere se il beneficio della valutazione del servizio militare di leva previsto dall'art.20 della legge 24.12.1986, n.958, può essere attribuito al personale che ha prestato il suddetto servizio dopo il biennio 1.1.1987 - 31.12.1988.

Al riguardo, premesso che il beneficio in questione consisteva nella valutazione del periodo di servizio militare "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", si rammenta che con la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20.2.1992 n.85749/10.0.343/B furono impartite le istruzioni per assicurare la necessaria uniformità nell'attribuzione del beneficio, anche a seguito dell'interpretazione autentica fornita dall'art.7 della legge 30.12.1991, n.412.

Uno degli aspetti di maggior rilievo che necessitava di chiarimenti era quello relativo alla concreta attribuzione del beneficio agli effetti dell'inquadramento economico, nella considerazione che, come noto, l'entrata in vigore della citata legge n.958/1986 (gennaio 1987) veniva a coincidere con la soppressione per la gran parte dei pubblici dipendenti - dal 1° gennaio 1987 - della progressione economica degli stipendi per classi e scatti, il che, di fatto, rendeva inapplicabile la norma, essendo venuto meno il regime degli automatismi stipendiali che costituiva il presupposto per l'attribuzione del beneficio attraverso l'anticipazione di un anno (pari cioè alla durata del periodo di leva) del primo automatismo stipendiale biennale.

Invero alla lettera D) della citata circolare fu precisato:

- che per quanto riguarda le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali (fra le quali sono compresi i dipendenti del comparto Ministeri) il beneficio andava riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, mediante attribuzione di una somma pari a tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di servizio militare di leva prestato dell'importo annuo riconosciuto in via contrattuale per il biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988;

- che la soluzione come sopra indicata rivestiva carattere di temporaneità in quanto per i periodi successivi al citato biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, non poteva farsi luogo, "ai fini dell'inquadramento economico", al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto sarebbe stato eventualmente previsto al riguardo dai futuri rinnovi contrattuali.

Tutto ciò premesso, corre l'obbligo di precisare che ad analogha richiesta di parere del Dipartimento per la funzione pubblica - che peraltro prospettava la possibilità di riconoscere il beneficio in questione in termini analoghi a quelli indicati dal Consiglio di Stato con il parere n.742/92 per l'attribuzione del beneficio combattentistico - lo scrivente, con l'unita nota n.209959 del 12.3.1996, si è espresso in senso contrario, nella preminente considerazione che l'inesistenza nell'ordinamento in vigore per il personale interessato di un sistema di valutazione ai fini economici dell'anzianità di effettivo servizio preclude, evidentemente, qualsiasi possibilità di attribuzione del beneficio stesso.

Per quanto riguarda, poi, il parere espresso dallo scrivente con la nota n.122999 del 2.11.1998 circa l'attribuibilità del beneficio in oggetto a taluni dipendenti negli stessi termini del collega vincitore di apposito ricorso al Presidente della Repubblica (parere n.1941/96), giova rammentare che si trattava comunque di soggetti trovantisi nelle medesime condizioni oggettive del ricorrente, per i quali codesto Dipartimento stesso ritenne inopportuno creare disparità di trattamento.

Pertanto, precisato che il parere di cui alla citata nota n.122999 non può essere utilizzato per riconoscere il beneficio in oggetto al personale che viene attualmente assunto nei ministeri, si ritiene di dover ribadire l'avviso manifestato con la richiamata nota n.209959 del 1996 - cui peraltro il Dipartimento per la funzione pubblica non ha replicato - nel senso, cioè, che il beneficio in discorso non è più attribuibile, stante l'attuale assetto ordinamentale che non prevede una valorizzazione in termini stipendiali dell'anzianità di effettivo servizio.

Infine si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.2, comma 3, del decreto legislativo 3.2.1993, n.29, e successive modificazioni, il quale prevede che l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e che cessano di avere efficacia anche le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti in sede contrattuale.

L'Ispettore Generale Capo
M. COELLO

MINISTRIARIO
R.I.S. - 2812



MINUTA

Roma 12 MAR 1996 19

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

SCITICATO

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - Dipartimento Fun-
zione Pubblica - Ufficio Legisla-
tivo

R O M A

Divisione 3^a
Prot. N. 209959

Allegati

Risposta a nota del 11.95 n.23083
95/10.0.343/B

OGGETTO: Valutazione del servizio militare - Art.20 della legge
24.12.1986, n.958.

Codesto Dipartimento della Funzione Pubblica ha posto all'attenzione dello scrivente la questione della valutazione del servizio militare di leva prevista dall'art.20 della legge 24.12.1986, n.958, segnalando, in relazione al personale contrattualizzato non più provvisto di automatismi stipendiali (classi e scatti):

- che la soluzione indicata con la circolare n.85749/10.0.343/B del 20.2.1992 riveste carattere di temporaneità poiché limitata al biennio 1987-1988;
- che la mancanza di una specifica previsione normativa per il periodo successivo ha originato dubbi applicativi e quesiti che continuano a pervenire da varie amministrazioni;
- che con parere n.742/92 del 17.5.1993 il Consiglio di Stato ha affermato, sia pure con riferimento ad altre fattispecie, che la soppressione degli automatismi stipendiali non esclude la possibilità di continuare ad utilizzare lo scatto di stipendio come misura del beneficio previsto per determinate categorie di pubblici dipendenti.

/.

Ciò considerato, codesto Dipartimento ritiene che il criterio desumibile dal citato parere sia applicabile al caso specifico del riconoscimento, ai fini economici, del servizio militare di leva, risolvendo così il problema sollevato in via permanente e con omogeneità per tutti.

In proposito si fa presente che, come si evince chiaramente dalla norma in esame, secondo cui il periodo di servizio militare è valido per l'inquadramento economico, presupposto per l'operatività del beneficio in questione è, necessariamente, l'esistenza nell'ordinamento in vigore per le categorie di personale interessate di un sistema di valutazione ai fini economici dell'anzianità di effettivo servizio, affinché il periodo di servizio militare prestato prima dell'assunzione possa essere, appunto, misurato con lo stesso metro utilizzato per misurare l'anzianità di effettivo servizio.

In altri termini riconoscere il servizio militare valido per l'inquadramento economico significa equipararlo al servizio effettivamente reso con la conseguenza che il suo computo consente di anticipare la maturazione della classe o scatto di stipendio - se previsti dall'ordinamento di appartenenza - di un arco di tempo pari alla durata del servizio militare prestato.

Per contro, laddove l'ordinamento di appartenenza non preveda un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, viene evidentemente a mancare il necessario presupposto cui il legislatore ha subordinato l'operatività del beneficio. Invero, sarebbe del tutto privo di ragionevolezza riconoscere oggi ad un neo-assunto una maggiorazione dell'1,25% (pari, cioè, alla metà del valore dell'aumento periodico biennale) per il servizio militare prestato durante l'anno di

leva mentre il collega assunto nel 1989 fruisce ancora dello stipendio iniziale senza alcuna maggiorazione pur avendo maturato ben tre bienni di anzianità di effettivo servizio.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che la soluzione fornita dal Consiglio di Stato con il citato parere per l'attribuzione dei benefici combattentistici non possa essere trasposta alla fattispecie in oggetto, non senza oltretutto sottolineare che nell'impiego privato, cui quello pubblico si va uniformando, il beneficio in discorso è del tutto sconosciuto.

luc

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. lo Monorchio